

# Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 31/10/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 14 ottobre 2013. n. 250

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto sperimentale da laboratorio per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi dell'industria farmacologica, ubicato nella zona industriale di Bari - Proponente: Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L'anno 2013 addì 14 del mese di ottobre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

#### PREMESSO CHE:

Con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 5623 del 12.07.2012 il Servizio Ambiente della Provincia di Bari chiedeva di conoscere se l'impianto sperimentale per il trattamento di rifiuti pericolosi, operazioni D8 e D9, proposto dal CNR IRSA di Bari, dovesse scontare, vista l'esiguità della quantità di rifiuti da trattare, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Tale quesito scaturiva dalla circostanza che il riferimento normativo, pur prevedendo l'attivazione di tale procedura sia per l'operazione D8 (all. IV, lett. z.a., parte II del d.lgs. 152/06 e s.m.i.), sia per l'operazione D9 (alt. III, lett m, parte II del d.lgs. 152/06 e s.m.i.), non contempla una specifica soglia dimensionale. A parere dell'Ufficio scrivente la norma in questione, di carattere generale, vista la tipologia di rifiuti da trattare e proprio in considerazione dell'assenza di una soglia minima, deve ritenersi applicabile ad ogni impianto che effettua tali operazioni, indipendentemente dalla sua capacità, e pertanto anche al caso in questione. Il carattere sperimentale dell'intervento in oggetto inoltre presupporrebbe una fase di monitoraggio ambientale delle nuove attività che concorre a rendere ancora più opportuna la richiesta di assoggettamento a V.I.A. L'Ufficio scrivente chiedeva infine al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di organo sovraordinato in materia ambientale, di voler esprimere, se del caso, le proprie osservazioni sul parere rappresentato;

Con nota prot. DVA-2012-21296 del 06.09.2012 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concordava con le valutazioni espresse dalla Regione Puglia in merito all'applicazione del procedimento V.I.A. al progetto citato con riferimento agli allegati III e IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; con nota acquisita al prot.n. 1096 del 04.02.2013 il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Supporto di Bari dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede U.O.S. di Bari, Viale De Blasio, Bari, presentava, ai sensi della normativa vigente, istanza di compatibilità ambientale per il progetto concernente 1' impianto sperimentale da laboratorio per lo smaltimento e lo stoccaggio

dei rifiuti liquidi pericolosi dell'industria farmacologica, ubicato nella zona industriale di Bari.

il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 2798 del 18.03.2013 riscontrava la nota sopra citata e, a seguito della verifica di completezza formale, finalizzata alla procedibilità dell'istanza di compatibilità ambientale per l'intervento proposto, richiedeva documentazione integrativa. Detta documentazione perveniva con nota acquisita al prot. n. 3737 del 15.04.2013.

Pertanto il Servizio Ecologia, constatata la completezza degli elaborati previsti dalla normativa in vigore, al fine di consentire la pubblica consultazione da parte del pubblico, provvedeva alla pubblicazione del progetto sul sito web della Regione Puglia;

con nota prot. n. 4528 del 07.05.2013 veniva comunicato l'avvio del procedimento richiamando al proponente ed agli Enti coinvolti gli adempimenti di cui alla L.R. n. 11/2001 e del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in particolare, la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito di cui all'art. 24 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, al proponente ed il parere di competenza degli enti coinvolti. A tal proposito il Comitato Tecnico V.I.A. della Provincia di Bari nella seduta del 22.01.2013, si era già espresso nel merito, esprimendo giudizio favorevole di compatibilità ambientale;

### **RILEVATO CHE:**

con nota acquisita al prot. n. 6728 del 16.05.2013 l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che non risultano vincoli PAI per l'area interessata dall'intervento;

con nota acquisita al prot. n. 5523 del 07.06.2013 il proponente trasmetteva copia della pubblicazione di rito effettuata sul quotidiano "Gazzetta del Mezzogiorno" del 15.01.2013;

con nota acquisita al prot. n. 7487 del 25.07.2013 l'ASL BA - Dipartimento di Prevenzione -Servizio Igiene e Sanità Pubblica richiedeva al proponente chiarimenti in ordine all'intervento proposto e le autorizzazioni all'esercizio della vasca Imhoff, utilizzata per gli scarichi (p. 2) e allo scarico in fogna delle acque meteoriche riveniente dalle parti scoperte (p. 3). L'Istituto proponente, con nota acquisita al prot. n. 7414 del 24.07.2013 forniva i chiarimenti richiesti allegando all'uopo documentazione integrativa;

Nella seduta del 24.09.2013 il Comitato reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, valutata la documentazione ed i pareri pervenuti si esprimeva come da parere allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

## Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

#### **DETERMINA**

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 24.09.2013 giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'impianto sperimentale da laboratorio per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi dell'industria farmacologica, ubicato nella zona industriale di Bari, proposto da il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Supporto di Bari dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede U.O.S. di Bari, Viale De Blasio, Bari;
- di precisare che l'ottemperanza alle prescrizioni formulate dal Comitato reg.le di V.I.A.dovrà essere verificata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 211, d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste, è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto:

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura dell' Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA Determinazioni Dirigenziali -;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS Ing. C. Dibitonto